
DIVIETO DI VENDITA AGLI INVESTITORI AL DETTAGLIO DEL REGNO UNITO – I Titoli non sono destinati ad essere offerti, venduti o altrimenti messi a disposizione di, e non dovrebbero essere offerti, venduti o altrimenti messi a disposizione di, alcun investitore al dettaglio nel Regno Unito. A tal fine, per investitore al dettaglio si intende una persona che è uno (o più) di: (i) un cliente al dettaglio, come definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2017/565 in quanto fa parte del diritto interno del Regno Unito in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018 (come modificato, il "EUWA"); o (ii) un cliente ai sensi delle disposizioni del Financial Services and Markets Act 2000 (come modificato, il "FSMA") e qualsiasi norma o regolamento adottato ai sensi della FSMA per attuare la direttiva (UE) 2016/97, qualora tale cliente non si qualifichi come cliente professionale, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 600/2014 in quanto fa parte del diritto interno del Regno Unito in virtù dell'EUWA; o (iii) non è un investitore qualificato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1129 in quanto fa parte del diritto interno del Regno Unito in virtù dell'EUWA (come modificato, il "Regolamento sul prospetto del Regno Unito"). Di conseguenza, nessun documento contenente le informazioni chiave richiesto dal regolamento (UE) n. 1286/2014 in quanto fa parte del diritto interno del Regno Unito in virtù dell'EUWA (come modificato, il "Regolamento PRIIP del Regno Unito") per offrire o vendere i Titoli o altrimenti metterli a disposizione degli investitori al dettaglio nel Regno Unito è stato preparato e pertanto l'offerta o la vendita dei Titoli o altrimenti metterli a disposizione di qualsiasi investitore al dettaglio nel Regno Unito può essere illegale ai sensi del Regolamento PRIIP del Regno Unito.

DIVIETO DI VENDITA A INVESTITORI AL DETTAGLIO SVIZZERI – I Titoli non sono destinati ad essere offerti, venduti o altrimenti messi a disposizione di alcun investitore al dettaglio in Svizzera e non possono essere offerti, venduti o altrimenti messi a disposizione di alcun investitore al dettaglio. Per "investitore al dettaglio" si intende una persona che non è un cliente professionale o istituzionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5 e dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della legge federale sui servizi finanziari del 15 giugno 2018 e successive modifiche ("FinSA"). Di conseguenza, non è stato redatto alcun documento informativo essenziale richiesto dalla FinSA per l'offerta, la vendita o la messa a disposizione degli investitori al dettaglio in Svizzera e pertanto l'offerta, la vendita o la messa a disposizione degli investitori al dettaglio in Svizzera può essere illegale ai sensi della FinSA.

Nessuno dei Titoli costituisce una partecipazione ad un organismo di investimento collettivo ai sensi della legge federale sui regimi di investimento collettivo ("CISA") e non è soggetto all'autorizzazione o alla vigilanza dell'Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ("FINMA") e gli investitori non beneficiano della specifica tutela degli investitori prevista dalla CISA.

MIFID II Governance dei prodotti / Mercato di riferimento per gli investitori al dettaglio, gli investitori professionali e gli ECP target market – Ai soli fini della procedura di approvazione del prodotto da parte del fabbricante, la valutazione del mercato di riferimento per i titoli ha portato alla conclusione che: i) il mercato di riferimento per i titoli è costituito da controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio, ciascuno secondo la definizione di cui alla direttiva 2014/65/UE (come modificata, "MiFID II"); ii) tutti i canali di distribuzione alle controparti qualificate e ai clienti professionali sono appropriati; e iii) i seguenti canali di distribuzione dei titoli ai clienti al dettaglio sono appropriati: consulenza in materia di investimenti, portafoglio e vendite non consigliate, fatti salvi gli obblighi di idoneità e adeguatezza del distributore ai sensi della MiFID II, a seconda dei casi. Qualsiasi persona che successivamente offra, venda o raccomandi i Titoli (un "Distributore") dovrebbe tenere conto della valutazione del mercato di riferimento del produttore; tuttavia, un distributore soggetto alla MiFID II ha la responsabilità di effettuare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione ai Titoli (adottando o perfezionando la valutazione del mercato di riferimento del produttore) e di determinare i canali di distribuzione appropriati, fatti salvi gli obblighi di idoneità e adeguatezza del distributore ai sensi della MiFID II, a seconda dei casi.

I Titoli e, ove applicabile, i Diritti non sono stati e non saranno, in nessun momento, registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti del 1933, come modificato (il "Securities Act"), o presso qualsiasi autorità di regolamentazione dei titoli di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti. I Titoli non possono essere offerti o venduti all'interno degli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, persone statunitensi (come definite nel Regolamento S ai sensi del Securities Act ("Regolamento S") ("Persone statunitensi")), ad eccezione di alcune transazioni esentate dai requisiti di registrazione del Securities Act e dalle leggi statali applicabili sui titoli. I Titoli vengono offerti e venduti al di fuori degli Stati Uniti a persone non statunitensi in base al Regolamento S. Trading in the Securities e, ove applicabile, i Diritti non sono stati approvati dalla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti ai sensi dello U.S. Commodity Exchange Act del 1936, come modificato (il "Commodity Exchange Act") e le norme e i regolamenti promulgati ai sensi dello stesso.

CONDIZIONI DEFINITIVE



BARCLAYS BANCA PLC

(Costituita a responsabilità limitata in Inghilterra e Galles)

Identificativo della persona giuridica (LEI): G5GSEF7VJP5I7OUK5573

EUR 5,000,000 Collared Fixed to Floating Securities con scadenza Marzo 2029 nell'ambito del Global Structured Securities Programme (the "Tranche 1 Securities")
Prezzo di Emissione: 100.00 per cento.

I Titoli non sono destinati a qualificarsi come titoli di debito ammissibili ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("MREL") ai sensi della Direttiva (UE) 2014/59), e successive modifiche.

Il presente documento costituisce le condizioni definitive dei Titoli (le "**Condizioni definitive**") qui descritte ai fini dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2017/1129 (come modificato, il "**Regolamento UE sul Prospetto**") ed è redatto in relazione al Global Structured Securities Programme istituito da Barclays Bank PLC (l'"**Emittente**"). Le presenti condizioni definitive integrano e dovrebbero essere lette congiuntamente al prospetto di base GSSP UE, che costituisce un prospetto di base redatto come documenti separati (compreso il documento di registrazione del 16 marzo 2023 (integrato il 18 agosto 2023) e alla nota informativa sugli strumenti finanziari relativa al prospetto di base GSSP UE del 13 aprile 2023 come integrato il 26 settembre 2023, il 17 ottobre 2023, il 16 novembre 2023 e il 13 dicembre 2023), ai fini dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento sul prospetto UE (il "prospetto di base"). Le informazioni complete sull'emittente e sull'offerta dei Titoli sono disponibili solo sulla base della combinazione delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base. Una sintesi della singola emissione dei Titoli è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di base e gli eventuali supplementi sono disponibili per la visualizzazione all'indirizzo: <https://home.barclays/investor-relations/structured-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses> e durante il normale orario di lavoro al sede legale dell'Emittente e la sede specificata dell'Emittente e dell'Agente Pagatore per il momento a Londra, e copie possono essere ottenute presso tale ufficio.

Il Documento di Registrazione e i relativi supplementi sono disponibili per la visualizzazione all'indirizzo: <https://home.barclays/investor-relations/structured-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses/#registrationdocument> e <https://home.barclays/investor-relations/structured-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses/#registrationdocumentsupplement>.

Le parole e le espressioni definite nel Prospetto di base e non definite nelle Condizioni definitive avranno gli stessi significati quando utilizzate nel presente documento.

BARCLAYS

Condizioni definitive del 08 Febbraio 2024

PARTE A – CONDIZIONI CONTRATTUALI

Disposizioni relative ai titoli

1	(a) Serie:	NX00387279
	(b) Tranche:	1
2	Valute:	
	(a) Valuta di emissione:	Euro (“EUR”)
	(b) Valuta di regolamento:	Euro (“EUR”)
3	Titoli:	Note
4	Note:	Applicabile
	(a) Importo nominale aggregato alla data di emissione:	
	(i) Tranche:	EUR 5,000,000
	(ii) Serie:	EUR 5,000,000
	(b) Denominazione specificata:	EUR 1,000
	(c) Importo minimo negoziabile:	EUR 1,000
5	Certificati rimborsabili:	Non applicabile
6	Importo di calcolo:	EUR 1,000
7	Prezzo di emissione:	100.00 per cento della denominazione specificata
		<p>Il Prezzo di Emissione comprende un compenso che l'Emittente dovrà versare all'Offerente Autorizzato che non potrà superare l'1,00% del Prezzo di Emissione. Gli investitori in Titoli che intendono investire tramite un intermediario (anche attraverso un intermediario introduttivo) dovrebbero richiedere a tale intermediario i dettagli di eventuali commissioni o commissioni pagate prima di effettuare qualsiasi acquisto.</p>
8	Data di emissione:	04 Marzo 2024
9	Data di regolamento programmata:	05 Marzo 2029, soggetto ad aggiustamenti in conformità con la Convenzione del giorno lavorativo
10	Tipo di titolo:	Non applicabile

11	Allegato pertinente responsabile ai titoli:	Nessuno
12	Tipo di prestazioni sottostante ^(Interessi) :	Non applicabile
15	Tipo di prestazioni sottostante ^(Liquidazione) :	Non applicabile

Disposizioni relative agli eventuali interessi da pagare

16	Tipo di interesse: Condizione generale 13 (Interessi o cedola)	Per ciascuna data di pagamento degli interessi, come indicato nella tabella 1 nella colonna intitolata 'Tipo di interesse'.
(a)	Date di pagamento degli interessi:	Ciascuna delle date indicate nella tabella 1 qui di seguito nella colonna intitolata 'Data(e) di pagamento degli interessi', previa rettifica conformemente alla convenzione sui giorni lavorativi.
(b)	Date di determinazione degli interessi:	Ciascuna delle date indicate nella tabella 1 nella colonna intitolata 'Data(e) di determinazione degli interessi', previa rettifica conformemente alla convenzione sui giorni lavorativi.

Tabella 1

Tipo di interesse	Data di determinazione degli interessi	Tasso(i) di interesse fisso(i):	Data/e di pagamento degli interessi:
Fixed	04 Marzo 2024	4.00%	04 Giugno 2024
Fixed	04 Giugno 2024	4.00%	04 Settembre 2024
Fixed	04 Settembre 2024	4.00%	04 Dicembre 2024
Fixed	04 Dicembre 2024	4.00%	04 Marzo 2025
Fixed	04 Marzo 2025	4.00%	04 Giugno 2025
Fixed	04 Giugno 2025	4.00%	04 Settembre 2025
Fixed	04 Settembre 2025	4.00%	04 Dicembre 2025
Fixed	04 Dicembre 2025	4.00%	04 Marzo 2026
Floating	02 Marzo 2026	N/A	04 Giugno 2026

Floating	02 Giugno 2026	N/A	04 Settembre 2026
Floating	02 Settembre 2026	N/A	04 Dicembre 2026
Floating	02 Dicembre 2026	N/A	04 Marzo 2027
Floating	02 Marzo 2027	N/A	04 Giugno 2027
Floating	02 Giugno 2027	N/A	06 Settembre 2027
Floating	02 Settembre 2027	N/A	06 Dicembre 2027
Floating	02 Dicembre 2027	N/A	06 Marzo 2028
Floating	02 Marzo 2028	N/A	05 Giugno 2028
Floating	01 Giugno 2028	N/A	04 Settembre 2028
Floating	31 Agosto 2028	N/A	04 Dicembre 2028
Floating	30 Novembre 2028	N/A	05 Marzo 2029

- (c) (i) Tipo di interesse fisso: Annuale
- (ii) Tasso d'interesse fisso: Come indicato nella tabella 1 nella colonna intitolata 'Tasso(i) di interesse fisso'.
- (d) Informazioni relative al tasso di fluttuazione: Applicabile
- (i) Determinazione Floating Rate – CMS Rate: Non applicabile
- (ii) Determinazione Floating Rate – Reference Rate: Applicabile
- Reference Rate (ciascun “Attività sottostante”): EURIBOR
 - Metodo Compounding: Non applicabile
 - Scadenza designata: 3 mesi
 - Quotazione offerta: Applicabile
 - Media aritmetica: Non applicabile
 - Pagina dello schermo pertinente: Refinitiv Screen EURIBOR01 Page
 - Tempo di visualizzazione pertinente: 11 a.m. (Brussels Time)

	- Mercato interbancario rilevante:	Eurozone interbank market
	- Tasso Fallback consigliato:	Non applicabile
	- Interpolazione Lineare:	Non applicabile
(e)	Cap Rate:	5.00%
(f)	Floor Rate:	0.00%
(g)	Spread:	Più 0.50%
(h)	Date di fine periodo di interesse:	Ciascuna data di pagamento degli interessi, soggetta a rettifica conformemente alla Convenzione sui giorni lavorativi] [e rettifica per festività lavorative non programmate] [, non rettificata
(i)	Fixing Business Day:	Non applicabile
(j)	Convenzione sulla frazione di conteggio dei giorni:	30/360
(k)	Conversione FX:	Non applicabile
(l)	Intervallo Fattore di maturazione:	Non applicabile
(m)	Interesse Rolled Up:	Non applicabile
(n)	Switch Option:	Non applicabile
(o)	Conversion Option:	Non applicabile
(p)	Global Floor:	Non applicabile

Disposizioni relative al rimborso automatico (autocall)

17	Regolamento automatico (autocall) o regolamento automatico (autocall) (bearish): Condizione generale 14 (regolamento automatico)	Non applicabile
18	Evento facoltativo di regolamento anticipato: Condizione generale 15 (Evento facoltativo di regolamento anticipato)	Non applicabile
19	Tipo di opzione:	Non applicabile

Disposizioni relative all'evento TARN Early Settlement

20	TARN Evento di regolamento anticipato: Condizione generale 22 (Tarn Event Early Settlement):	Non applicabile
----	---	-----------------

Disposizioni relative al regolamento finale

19	(a)	Tipo di regolamento finale: Condizione generale 16 (Soluzione finale)	Fisso
	(b)	Metodo di regolamento:	Cash
	(c)	Livello di Protezione:	100.00 per cento.
	(d)	Downside:	Non applicabile

Disposizioni relative al Drop Back

20	Pagamento Drop Back: Condizione Generale 13.42 e Condizione Generale 16.27	Non applicabile
----	---	-----------------

Disposizioni relative al regolamento nozionale in caso di chiamata

21	Regolamento degli eventi di chiamata nominale: Condizione generale 17 (Regolamento di eventi di chiamata nominale)	Non applicabile
----	--	-----------------

Disposizioni relative alle note di pagamento

22	Note di rata: Condizione generale 24 (Pagamento a rate)	Non applicabile
----	--	-----------------

Disposizioni relative alle attività sottostanti

23	Attività sottostanti	Non applicabile
24	(a) Prezzo iniziale (Interessi):	Non applicabile
	(i) Calcolo della media:	Non applicabile
	(ii) Min Lookback-in:	Non applicabile
	(iii) Max Lookback-in:	Non applicabile
25	(a) Prezzo di valutazione finale:	Non applicabile
	(i) Averaging-out:	Non applicabile
	(ii) Min Lookback-out:	Non applicabile
	(iii) Max Lookback-out:	Non applicabile
	(b) Data di valutazione finale:	Non applicabile

26 Prezzo di valutazione intermedio: Non applicabile

Disposizioni relative agli eventi perturbatori

27 Conseguenze di una giornata perturbata (con riferimento a una data media o a una data di riferimento): Condizione legata al capitale 3 (conseguenze dei giorni perturbati)

(a) Omissione: Non applicabile

(b) Rinvio: Non applicabile

(c) Rinvio modificato: Non applicabile

28 Conseguenze di una giornata perturbata (rispetto a una data media o a una data di riferimento): Condizione legata ai fondi 1 (aggiustamenti alle date di valutazione e alle date di riferimento)

29 Conseguenze di un giorno perturbato (rispetto a una data media o a una data di riferimento): Barclays Index Linked Condition 4 (conseguenze su una data di riferimento che diventa un giorno perturbato)

30 Eventi di disturbo aggiuntivi: Condizione generale 43.1 (Definizioni)

(a) Modifica della legge: Applicabile secondo la condizione generale 43.1 (Definizioni)

(b) Evento di interruzione della valuta: Applicabile secondo la condizione generale 43.1 (Definizioni)

(c) Interruzione della copertura: Applicabile secondo la condizione generale 43.1 (Definizioni)

(d) Evento fiscale dell'emittente: Applicabile secondo la condizione generale 43.1 (Definizioni)

(e) Straordinaria perturbazione del mercato: Applicabile secondo la condizione generale 43.1 (Definizioni)

(f) Aumento del costo della copertura: Non applicabile

(g) Interruzione della copertura della giurisdizione interessata: Non applicabile

(h)	Aumento del costo di Copertura della giurisdizione interessata:	Non applicabile
(i)	Aumento del costo del prestito azionario:	Non applicabile
(j)	Perdita di stock preso in prestito:	Non applicabile
(k)	Evento di proprietà straniera:	Non applicabile
(l)	Evento di interruzione del fondo:	Non applicabile
(m)	Evento del fondo:	Non applicabile
(n)	Potenziale aggiustamento dell'evento di pagamento:	Non applicabile
(o)	Interruzione dell'indice Barclays:	Non applicabile
31	Illegittimità e impraticabilità:	Paragrafo (b) della Condizione 32 delle Condizioni Generali Condizioni: applicabile
32	Importo del regolamento anticipato in contanti:	Valore di mercato
33	Numero del periodo di preavviso di liquidazione anticipata:	Come specificato nelle Condizioni Generali 43.1 (<i>Definizioni</i>)
34	Sostituzione delle azioni:	Non applicabile
35	Sostituzione dei diritti:	Non applicabile
36	Evento di interruzione FX:	Non applicabile
37	Fallback di interruzione: Condizione legata a FX 1 (<i>Conseguenze degli eventi di interruzione FX (FX Linked Annex)</i>)	Non applicabile
38	Costi di svolgimento:	Applicabile
39	Spese di liquidazione:	Non applicabile
40	Tasse e spese della giurisdizione locale:	Non applicabile
41	Conseguenze di un evento del Fondo: Condizione generale legata al capitale 3 (<i>Conseguenze di un evento del fondo</i>)	Non applicabile
<i>Disposizioni generali</i>		
42	Forma di titoli:	Global Bearer Securities: titoli globali permanenti TEFRA: Non applicabile
43	Data di negoziazione:	25 gennaio 2024

44	Imposizione lorda:	Applicabile
45	Section 871(m):	L'Emittente ha stabilito la Sezione 871(m) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti non è applicabile ai Titoli (senza nessun riferimento ad altre transazioni).
46	(i) Divieto di vendita agli investitori al dettaglio del EEA:	Non applicabile
	(ii) Divieto di vendita agli investitori al dettaglio del Regno Unito:	Applicabile – vedi la copertina di queste Condizioni definitive
	(iii) Divieto di vendita agli investitori al dettaglio svizzeri:	Applicabile – vedi la copertina di queste Condizioni definitive
47	Giorno lavorativo:	Come definito nelle Condizioni Generali 43.1
48	Convenzione entro il giorno lavorativo:	Modificato di seguito, soggetto ad aggiustamenti per festività lavorative non programmate.
49	Agente di calcolo:	Barclays Bank PLC
50	Segretario:	Non applicabile
51	Agente di trasferimento:	Non applicabile
52	(a) Nome del Gestore:	Barclays Bank Ireland PLC
	(b) Data dell'accordo di sottoscrizione:	Non applicabile
	(c) Nomi e indirizzi della negoziazione secondaria intermediari e principali condizioni di impegno:	Non applicabile
53	Agente di registrazione:	Non applicabile
54	Legge applicabile:	Diritto inglese
55	Benchmark rilevanti:	Non applicabile

PARTE B – ALTRE INFORMAZIONI

1 QUOTAZIONE E AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

(a) Quotazione e ammissione alla negoziazione L'Emittente (o per suo conto) richiederà l'ammissione dei Titoli alla negoziazione sul Mercato EuroTLX, un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Mercato EuroTLX**").

L'efficacia dell'offerta è subordinata all'adozione della delibera di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Mercato EuroTLX alla Data di Emissione o intorno a essa. In quanto tale, l'Emittente si impegna a presentare la domanda di ammissione dei Titoli alla negoziazione sul Mercato EuroTLX in tempo utile per l'adozione di tale risoluzione.

L'emittente non ha l'obbligo di mantenere la negoziazione (se presente) dei Titoli nella borsa o nelle borse valori interessate per tutta la loro durata. I Titoli possono essere sospesi dalla negoziazione e/o cancellati dalla quotazione in qualsiasi momento conformemente alle norme e ai regolamenti applicabili della borsa o delle borse valori interessate.

(b) Stima delle spese totali relative all'ammissione alla negoziazione: Fino a EUR 1,000

(c) Nome e indirizzo delle entità che si impegnano fermamente ad agire come intermediari nella negoziazione secondaria, fornendo liquidità attraverso i tassi di offerta e di offerta e una descrizione dei principali termini del loro impegno: Non applicabile

RATINGS

2 Ratings: I Titoli non sono stati valutati individualmente.

3 MOTIVI DELL'OFFERTA, STIMA DEI PROVENTI NETTI E DELLE SPESE TOTALI

(a) Motivi dell'offerta: General funding

(b) Utilizzazione dei proventi: Non applicabile

(c) Proventi netti stimati: Non applicabile

(d) Spese totali stimate: Non applicabile

4 **CEDOLA**

Non applicabile

5 **PERFORMANCE PASSATE E FUTURE DELLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI E ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ SOTTOSTANTI**

I dettagli della performance passata e futura e della volatilità delle attività sottostanti possono essere ottenuti da:

Refinitiv Screen EURIBOR01 Page

6 **INFORMAZIONI POST EMISSIONE**

L'Emittente non fornirà alcuna informazione post-emissione in relazione all'Attività Sottostante, a meno che ciò non sia richiesto dalla legge o dai regolamenti applicabili.

7 **INFORMAZIONI OPERATIVE**

(a) ISIN:	XS2700690964
(b) Codice commune:	270069096
(c) Valoren	132349971
(d) Sistema(i) di compensazione pertinente(i):	Euroclear, Clearstream
(e) Consegna:	Free of payment
(f) Green Structured Securities:	No
(g) Green Index Linked Securities:	No

8 **TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA**

8.1 **Offerta(e) autorizzata(e)**

(a) Offerta pubblica:	Un'offerta dei Titoli può essere effettuata, alle condizioni stabilite di seguito dall'Offerente Autorizzato (specificato al punto (b) immediatamente sotto) diverso dall'articolo 1, paragrafo 4, del Regolamento sul Prospetto UE
-----------------------	---

	nella Giurisdizione o nelle Giurisdizioni di Offerta Pubblica (specificate in (c) immediatamente sotto) durante il Periodo di Offerta (specificato in (d) immediatamente sotto) alle condizioni stabilite nel Prospetto di Base e immediatamente sotto.
(b) Nome(i) e indirizzo(i), nella misura in cui sia noto all'Emittente, dei placer nei vari paesi in cui ha luogo l'offerta (congiuntamente il " Offerente(i) autorizzato(i) "):	Ciascun intermediario finanziario di cui ai punti i) e ii) seguenti: (i) Consenso specifico: Credit Suisse (il " Offerente(i) autorizzato(i) iniziale(i) ") e ciascun intermediario finanziario espressamente nominato Come Offerente Autorizzato sul sito dell'Emittente (https://home.barclays/investor-relations/structured-securities/prospectus-and-documents/structured-securities-final-terms); e (ii) Consenso Generale: Non applicabile
(c) Giurisdizione/giurisdizione/giurisdizione/giurisdizione in cui l'offerta può aver luogo (congiuntamente, il " Giurisdizioni di offerta pubblica ")	Italia
(d) Periodo di offerta per il quale l'uso del Prospetto di Base è autorizzato dall'Offerente Autorizzato (il " Periodo di offerta "):	(i) (i) in caso di abbonamento presso l'ufficio (filiali), dall'8 febbraio 2024 incluso al 26 febbraio 2024 incluso; e (ii) (ii) vendite porta a porta: in caso di vendite porta a porta, dall'8 febbraio 2024 incluso al 26 febbraio 2024 incluso; in ogni caso, fatta salva la cessazione anticipata del Periodo di Offerta o il ritiro dell'offerta, come descritto di seguito.
(e) Altre condizioni per l'utilizzo del Prospetto di base da parte dell'Offerente Autorizzato:	Non applicabile
Altri termini e condizioni di offerta	
(f) Prezzo di offerta:	Il prezzo di emissione
(g) Importo totale di offerta:	EUR 5,000,000
(h) Condizioni alle quali è soggetta l'offerta:	Nel caso in cui durante il Periodo di Offerta le richieste superino l'importo di offerta ai potenziali investitori, l'Emittente procederà alla risoluzione anticipata del Periodo di Offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.

L'Emittente si riserva il diritto di ritirare l'offerta di Titoli in qualsiasi momento prima della fine del Periodo di Offerta.

A seguito del ritiro dell'offerta, se una qualsiasi domanda è stata presentata da un potenziale investitore, ciascuno di tali potenziali investitori non avrà il diritto di sottoscrivere o altrimenti acquisire i Titoli e qualsiasi domanda sarà automaticamente annullata e qualsiasi importo di acquisto sarà rimborsato al richiedente dall'Offerente Autorizzato secondo le consuete procedure dell'Offerente Autorizzato.

L'Offerente Autorizzato o gli Offerenti Autorizzati sono responsabili della notifica di qualsiasi diritto di recesso applicabile in relazione all'offerta dei Titoli ai potenziali investitori.

L'efficacia dell'offerta è subordinata all'adozione della delibera di ammissione alla negoziazione dei Titoli su EuroTLX intorno alla Data di Emissione. In quanto tale, l'Emittente si impegna a depositare la domanda di ammissione dei Titoli alla negoziazione sull'EuroTLX in tempo utile per l'adozione di tale soluzione.

(i) Periodo di tempo, comprese eventuali modifiche, durante il quale l'offerta sarà aperta e descrizione del processo di candidatura:

Il periodo di offerta

(j) Descrizione della procedura di candidatura:

Un'offerta dei Titoli può essere effettuata dal Gestore o dall'Offerente Autorizzato in Italia se non ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Regolamento Prospetto UE in Italia (il "**Giurisdizione dell'offerta pubblica**") durante il Periodo dell'Offerta.

Le richieste per i Titoli possono essere presentate nella Giurisdizione di Offerta Pubblica tramite l'Offerente Autorizzato durante il Periodo di Offerta. I Titoli saranno collocati nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica dall'Offerente Autorizzato. La distribuzione avverrà secondo le consuete procedure dell'Offerente Autorizzato, notificate agli investitori dall'Offerente Autorizzato.

Abbonamento presso gli uffici (filiali) del Distributore.

Gli investitori possono richiedere la sottoscrizione dei Titoli durante il normale orario bancario italiano presso le sedi (filiali) di qualsiasi Offerta Autorizzata compilando, eseguendo debitamente (anche tramite appositi legali) e consegnando uno specifico modulo di accettazione (il "**Modulo di accettazione**") a partire dall'8 febbraio 2024 (incluso) 26 febbraio 2024, fatta salva l'eventuale chiusura anticipata del Periodo di Offerta o l'annullamento dell'Offerta dei Titoli. I moduli di accettazione sono disponibili presso gli uffici di ciascun Distributore.

Tutte le domande devono essere indirizzate al distributore.

Vendita porta a porta

I Titoli potranno essere distribuiti anche dall'Offerente Autorizzato mediante vendita porta a porta tramite agenti collegati, in qualità di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) ai sensi degli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche (il "**Testo Unico della Finanza**") a partire dall'8 febbraio 2024 (incluso) 26 febbraio 2024, con riserva dell'eventuale chiusura anticipata del Periodo di Offerta o annullamento dell'Offerta di Titoli.

L'Offerente Autorizzato che intenda distribuire i Titoli mediante vendita porta a porta (fuori sede) ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico della Finanza, raccoglierà i Moduli di Accettazione tramite i *consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede* ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico della Finanza

-
- Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Codice dei Servizi Finanziari, la validità e l'esecutività dei contratti stipulati mediante vendita porta a porta sono sospese per un periodo di 7 (sette) giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte del relativo investitore. Entro tale periodo gli investitori possono notificare il loro ritiro all'Offerente Autorizzato e/o al consulente finanziario interessato senza dover pagare alcuna commissione o commissione.
- (k) Dettagli sul numero minimo e/o massimo di domanda: L'importo minimo e massimo della domanda da parte dell'Offerente Autorizzato sarà notificato agli investitori dall'Offerente Autorizzato.
- (l) Descrizione della possibilità di ridurre gli abbonamenti e modalità di rimborso dell'importo in eccesso pagato dai richiedenti: Non applicabile
- (m) Dettagli sulle modalità e sui termini per il pagamento e la consegna dei titoli: L'Offerente Autorizzato notificherà agli investitori le loro assegnazioni di Titoli e le relative modalità di regolamento.
- (n) Modalità e data in cui i risultati dell'offerta devono essere resi pubblici: L'Offerente Autorizzato notificherà agli investitori le loro assegnazioni di Titoli e le relative modalità di regolamento.
- (o) Procedura per l'esercizio di qualsiasi diritto di prelazione, negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati: Non applicabile
- (p) Se la o le quote sono state riservate a determinati paesi: Le offerte possono essere fatte tramite l'Offerente Autorizzato nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica a qualsiasi persona. Le offerte (se presenti) in altri paesi del EEA saranno effettuate solo tramite l'Offerente autorizzato ai sensi di un'esenzione dall'obbligo ai sensi del Regolamento UE sul prospetto attuato in tali paesi di pubblicare un prospetto.
- (q) Procedura per la notifica ai richiedenti dell'importo assegnato e indicazione se la negoziazione può iniziare prima della notifica: I candidati saranno informati direttamente dall'Offerente Autorizzato del successo della loro domanda. Nessuna negoziazione dei Titoli può aver luogo prima della Data di Emissione.
- (r) Importo di eventuali spese e tasse specificamente addebitate all'abbonato o all'acquirente: Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, gli investitori dovrebbero

cercare una consulenza professionale indipendente come ritengono necessario.

(s) Nome(i) e indirizzo(i), nella misura in cui sia noto all'Emittente, nei vari paesi in cui ha luogo l'offerta: Credit Suisse